



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

SCHEMA DI SINTESI

Questa legge è stata definita “il Jobs Act delle professioni”, proprio perché introduce disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, un sistema di diritti e di welfare moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Qui ritroviamo molte delle richieste avanzate da CNA Professioni.

Nello specifico il DDL consta di 25 articoli e si divide in due parti. La prima riguarda il lavoro autonomo, e consiste in 17 articoli, la seconda riguarda il lavoro agile o “smart working”.

Quella che interessa i professionisti è la prima parte (Capo I) ed in particolare i temi e contenuti degli articoli di seguito richiamati.

CAPO I - TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

All'articolo 1 si specifica l'ambito di applicazione del Capo I. Più precisamente, le norme ivi contenute si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, definiti dall'articolo 2222 c.c. come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

Art. 2 (Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)	L'articolo 2 estende alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi oppure tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 3 (Clausole e condotte abusive)	L'articolo 3 specifica l'abusività delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché di quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento.
Art. 4 (Apporti originali e invenzioni del lavoratore)	L'articolo 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.
Art. 5 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi)	L'articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi.
Art. 6 (Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle	L'articolo 6 delega il Governo a definire i casi in cui gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, possano erogare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Il comma 2, inserito durante l'esame alla Camera, prevede che, al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali), il



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

<p>prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata)</p>	<p>Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le 3 mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;- modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;- previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 3. <p>Si ricorda che alla Gestione separata sono iscritti lavoratori autonomi e titolari di contratti di collaborazione, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie e che i due trattamenti in esame concernono i soli soggetti iscritti in via esclusiva alla medesima Gestione.</p>
<p>Art. 7 (Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)</p>	<p>L'articolo 7, introdotto durante l'esame alla Camera, rende permanente l'istituto, attualmente transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.</p> <p>Ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per le suddette tre categorie di lavoratori, nonché per gli amministratori ed i sindaci (i quali restano esclusi dall'applicazione dell'istituto).</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

<p>Art. 8 (Disposizioni fiscali e sociali)</p>	<p>All'articolo 8, si trattano disposizioni fiscali e sociali.</p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 sono escluse dal reddito imponibile del lavoratore autonomo ai fini IRPEF e previdenziale:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. <p>Inoltre, con riferimento al congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), si eleva il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi 3 mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi. In secondo luogo, si estende il diritto al suddetto trattamento economico con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. Infine, si estende l'istituto al padre. Le nuove norme concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.</p>
<p>Art. 9 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)</p>	<p>L'articolo 9 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e (come aggiunto dalla Camera) delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;- l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

	da forme assicurative o di solidarietà.
Art. 10 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)	<p>L'articolo 10 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni inerenti alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.</p> <p>Lo sportello può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli ordini e i collegi professionali;- le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, purché siano assicurati gli elementi informativi di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 4;- le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). <p>L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).</p>
Art. 11 (Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)	<p>L'articolo 11 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

<p>Art. 12 (Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)</p>	<p>L'articolo 12 richiede alle PA la promozione, in qualità di stazioni appaltanti, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (come inserito dalla Camera) e ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.</p> <p>Si estende a tutti i lavoratori autonomi il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei.</p> <p>Si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati di costituire:</p> <ul style="list-style-type: none">- reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), con accesso alle relative provvidenze in materia;- consorzi stabili professionali;- associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
<p>Art. 13 (Indennità di maternità)</p>	<p>L'articolo 13 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

<p>Art. 14 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)</p>	<p>L'articolo 14 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente;- in caso di maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome possono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali;- il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni.
<p>Art. 15 (Modifiche al codice di procedura civile)</p>	<p>L'articolo 15 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative ai fini dell'inclusione nell'ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro.</p>
<p>Art. 16 (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11)</p>	<p>L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni per l'esercizio delle deleghe legislative previste agli articoli 5, 6 e 7.</p>
<p>Art. 17 (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo)</p>	<p>L'articolo 17, introdotto alla Camera, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di welfare ed alla formazione professionale.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

SCHEDA DI ANALISI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

Argomento	Prima della l. n. 81/17	Dopo la l. n. 81/17	Decorrenza	Valutazioni
Spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande legate all'esecuzione di un determinato incarico professionale Art. 8 co. 1 e 2, Legge n.81/2017 Art. 54 co. 5, D.P.R. 917/1986	<p>Irrilevanza fiscale delle spese <i>de quo</i> solo se sostenute dal committente per conto del professionista.</p> <p>Se sostenute direttamente dal professionista, le medesime spese erano parzialmente deducibili, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.</p>	<p>Con il Job act è stata prevista la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico, purché addebitate analiticamente in fattura al committente.</p> <p>Rimane in vigore anche la precedente modalità (fattura intestata al committente). In tali casi, rispetto alla previgente disciplina, l'irrelevanza fiscale in capo al professionista è stata estesa a tutte le spese che il committente sostiene in ragione</p>	Anno d'imposta 2017	<p>Eliminata la disparità di trattamento che continuava a sussistere nel caso in cui le medesime spese fossero sostenute direttamente dal professionista. L'effetto sostanziale è la neutralità fiscale dell'operazione in capo al professionista, sia nei casi di fatture intestate a suo nome sia nel caso di fatture intestate al committente.</p> <p>Semplificati gli adempimenti ai fini del riconoscimento della deducibilità integrale delle spese in oggetto. La ricevuta fiscale rilasciata dall'albergatore/ristoratore può essere intestata direttamente al professionista beneficiario della servizio, laddove in precedente la fattura doveva essere</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		dell'incarico professionale e non è più limitato alle sole spese di vitto e alloggio.		intestata al committente ed indicare nel corpo il nome del professionista beneficiario del servizio.
Spese di formazione Art. 9, co. 1, Legge n.81/2017 Art. 54 co. 5, D.P.R. 917/1986	Deducibilità parziale, pari al 50% delle seguenti spese: partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.	Deducibilità integrale, del 100%, entro un massimale annuo di 10 mila euro delle seguenti spese: iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	Anno d'imposta 2017	Il passaggio da una deducibilità parziale ad una deducibilità integrale, seppur entro un <i>plafond</i> annuo di 10 mila euro, privilegia in particolare i professionisti che sostengono costi di formazione di importo ridotto, accogliendo le richieste di CNA.
Spese per servizi di orientamento e certificazione delle competenza Art. 9, co. 1, Legge n.81/2017 Art. 54 co. 5, D.P.R. 917/1986	Nessuna previsione normativa	Integrale deduzione, entro il limite annuo di 5 mila euro, delle spese sostenute per: servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno	Anno d'imposta 2017	



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali, purché erogati da organismi accreditati.		
Assicurazione contro mancato pagamento Art. 9, co. 1, Legge n.81/2017 Art. 54 co. 5, D.P.R. 917/1986	Nessuna previsione normativa	Integrale deduzione degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative a garanzia contro l'eventuale mancato pagamento delle proprie fatture da parte dei clienti.	Anno d'imposta 2017	Nella prassi, tali spese venivano già considerate totalmente deducibili in funzione del principio di inerenza. Con il Job act, il legislatore ha previsto una disciplina specifica applicabile a tali spese.

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

SCHEDA DI ANALISI DAL PUNTO DI VISTA DELLE POLITICHE SINDACALI E DEL LAVORO

Argomento	Prima della l. n. 81/17	Dopo la l. n. 81/17	Decorrenza	Osservazioni
Tutela nelle transazioni commerciali Art. 2, Legge n. 81/2017 D.Lgs. n. 231/2002		In caso di ritardo, il creditore ha automaticamente diritto agli interessi moratori che decorrono, senza bisogno di costituzione in mora, dal	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Le tutele che sanzionano i ritardi nei pagamenti trovano ora applicazione anche nei rapporti tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e pubbliche



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Non sono dovuti nel caso in cui il debitore dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.</p> <p>Il tasso dell'interesse di mora è previsto per legge. Le parti possono concordare un diverso tasso di interesse moratorio, purché questo non sia gravemente iniquo per il creditore. E' sempre nullo l'accordo che esclude del tutto l'applicazione degli interessi di mora.</p> <p>Il creditore ha inoltre diritto al risarcimento dei costi di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e gli spetta un importo forfettario a titolo di risarcimento, salva la prova del maggior danno.</p> <p>Alle parti è consentito inserire</p>		<p>amministrazioni e tra lavoratori autonomi, e ciò con riferimento ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.</p> <p>Per transazione commerciale si intende qualsiasi tipo di contratto che preveda la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro il pagamento di un prezzo. Restano escluse le transazioni con i consumatori, i debiti oggetto di procedure di insolvenza ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, anche da parte di un assicuratore.</p> <p>Si tratta di casi di nullità relativa (che possono, quindi, essere fatti valere solo dal professionista), e di nullità parziale, colpendo esclusivamente le clausole inique e non l'intero contratto che rimane valido.</p>
--	--	---	--	---



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>nel contratto clausole che regolino il saggio degli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero. Tali clausole sono, però, nulle qualora siano gravemente inique per il creditore.</p> <p>Ai fini della grave iniquità il giudice valuterà il grave scostamento dalla prassi commerciale che si ponga in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, la natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto, nonché l'esistenza di motivi oggettivi per la deroga. Si considera sempre gravemente iniqua, senza la possibilità di dare prova contraria, la clausola contrattuale che esclude l'applicazione degli interessi di mora. Anche le clausole contrattuali che escludono il</p>		
--	--	--	--	--



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>risarcimento per i costi di recupero del credito si presumono gravemente inique ma, in tal caso, è data la possibilità di provare il contrario.</p> <p>Nelle transazioni con la pubblica amministrazione, è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarabile d'ufficio dal Giudice.</p>		
<p>Clausole e condotte abusive</p> <p>Art. 3, co. 1,2 e 3, Legge n. 81/2017</p>		<p>In assenza di un diverso termine di pagamento contrattualmente stabilito, gli interessi di mora decorrono dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.</p> <p>Le clausole che prevedono un termine di pagamento superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della</p>	<p>La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.</p>	<p>Anche in questo caso, dovrà essere il lavoratore autonomo a far valere il vizio della clausola. Saranno prive di effetto solo le clausole abusive e non l'intero contratto che rimane valido.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>fattura o della richiesta di pagamento si considerano abusive e, quindi, prive di effetto.</p> <p>Parimenti, sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso.</p> <p>Si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.</p>		
<p>Abuso di dipendenza economica – Divieto</p> <p>Art. 3, co. 4, Legge n. 81/2017 Art. 9, Legge n. 192/1998</p>	<p>Già in precedenza era vietato l'abuso di dipendenza economica da parte di un'impresa nei confronti di una impresa cliente o</p>	<p>Tale divieto trova ora applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi. Si considera dipendenza economica la</p>	<p>La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.</p>	<p>Su iniziativa del lavoratore autonomo, il giudice potrà intervenire per riequilibrare i termini dello scambio contrattuale.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

	fornitrice.	situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo.		
Apporti originali ed		Fatta espressamente salva	La disposizione è in vigore dal	Nell'ambito del rapporto di lavoro



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

invenzioni del lavoratore Art. 4, Legge n. 81/2017 Legge n. 633/1941 D.Lgs. n. 30/2005		l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista quale oggetto del contratto di lavoro ed a tal fine specificamente remunerata, viene previsto che i diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali e alle invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto di lavoro spettino al lavoratore autonomo.	14 giugno 2017.	subordinato, invece, il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto come autore dell'invenzione, ma i diritti di utilizzazione economica spettano, di regola, al datore di lavoro a fronte del pagamento di un equo compenso, di un canone o di un prezzo.
Co.Co.Co. Art. 15, co. 1, lett. a), Legge n. 81/2017 Art. 409 cod. proc. civ.	Non esisteva una definizione legislativa di collaborazione coordinata e continuativa.	Alla luce della nuova formulazione dell'art. 409 cod. proc. civ., la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Si tratta di una normativa specifica per le collaborazioni coordinate e continuative.
Tutela giudiziale – Decreto ingiuntivo Art. 15, co. 1, lett. b), Legge n.	Per gli imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili erano già prova scritta per l'emissione del	Ora è previsto che gli estratti autentici delle scritture contabili siano prova scritta idonea per la concessione del	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

81/2017 Art. 634 cod. proc. civ.	decreto ingiuntivo.	decreto ingiuntivo anche a favore dei lavoratori autonomi.		
Centri per l'impiego e organismi di intermediazione - Sportelli per il lavoro autonomo Art. 10, Legge n. 81/2017		I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati all'intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche per il tramite di convenzioni con ordini e collegi e con le associazioni delle professioni non ordinistiche. Tale sportello gestisce l'incontro tra domanda ed offerta di prestazioni di lavoro autonomo, fornisce informazioni relative all'avvio ed alla gestione di attività autonome, alle opportunità di credito, nonché alle agevolazioni previste a livello locale o nazionale. Sono previste disposizioni specifiche con riferimento ai lavoratori	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017. Affinché diventi operativa occorrerà attendere le tempistiche necessarie per la creazione degli sportelli e la stipulazione di eventuali convenzioni.	E' previsto che i centri per l'impiego provvedano alla costituzione degli sportelli con le strutture e l'organico attuale, e senza maggior onere per lo Stato.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		autonomi con disabilità.		
Gare pubbliche – Informazione e partecipazione Art. 12, co. 1, Legge n. 81/2017		Le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, in qualità di stazioni appaltanti, sono tenute a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza e di ricerca. Informazioni in merito sono fornite anche per il tramite dei centri per l'impiego e degli organismi autorizzati all'intermediazione in materia di lavoro.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017. Con riferimento alle informazioni fornite per il tramite dei centri per l'impiego e degli organismi autorizzati all'intermediazione, occorrerà attendere le tempistiche necessarie per la creazione degli sportelli e la stipulazione di eventuali convenzioni.	
PON e POR – Partecipazione Art. 12, co. 2, Legge n. 81/2017		E' previsto che, al fine dell'accesso ai piani operativi nazionali (PON) e regionali (POR) – attraverso cui viene attuato l'utilizzo dei fondi strutturali europei destinati all'Italia – i lavoratori autonomi siano equiparati alle	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		PMI.		
Partecipazione ad appalti pubblici e privati Art. 12, co. 3, Legge n. 81/2017		I professionisti potranno partecipare ai bandi ed all'assegnazione di incarichi e appalti (non solo pubblici ma anche privati) attraverso: - la costituzione di reti di professionisti e la partecipazione a reti di imprese (in forma di reti miste); - la costituzione di consorzi stabili professionali; - la costituzione di associazioni temporanee professionali.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Attraverso il contratto di rete, due o più imprese / professionisti si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare scambiando informazioni e prestazioni, nonché realizzando in comune determinate attività. Le forme e le modalità di tale collaborazione sono stabilite all'interno del contratto sottoscritto. Scopo della rete è accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei partecipanti. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che hanno stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Dis-Coll – Stabilizzazione Art. 7, Legge n. 81/2017	La misura era stata prevista con natura sperimentale per l'anno 2015, e riproposta nel	La Dis-Coll è stata resa strutturale a partire dal 1° luglio 2017.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Soggetti beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

	<p>2016.</p> <p>Per poter fruire della prestazione era previsto che i collaboratori, oltre al possesso dello stato di disoccupazione, potessero far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che andava dal primo gennaio dell'anno solare precedente all'evento di disoccupazione fino a tale momento. Era, inoltre richiesto un mese di contribuzione oppure di lavoro parasubordinato nell'anno solare in cui si verificava l'evento che avesse dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dava diritto all'accredito di un mese di contribuzione.</p>	<p>E' stata, inoltre, ampliata la platea dei soggetti beneficiari, ricomprendendovi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.</p> <p>A partire dal 1° luglio 2017, viene meno il requisito di un mese di contribuzione oppure di lavoro parasubordinato nell'anno solare in cui si verificava l'evento che avesse dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dava diritto all'accredito di un mese di contribuzione. A tale riduzione dei requisiti d'accesso, consegue, però, un aumento dell'aliquota contributiva per far fronte ai nuovi oneri.</p>		<p>esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, nonché gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio.</p> <p>Continua ad applicarsi la disciplina vigente con riferimento alla misura dell'indennità, alle modalità di erogazione della stessa. La fruizione della Dis-Coll non dà diritto alla contribuzione figurativa.</p>
<p>Congedo parentale</p> <p>Art. 8, co. da 4 a 7, Legge n.</p>	<p>In precedenza, era previsto che le lavoratrici madri autonome potessero godere</p>	<p>Ora la durata del congedo parentale è stata estesa a sei mesi da usufruire nei primi tre</p>	<p>La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.</p>	<p>La disposizione trova applicazione alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

81/2017	del congedo parentale di tre mesi – con annesso trattamento economico e previdenziale – entro il primo anno di vita del bambino.	anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori non possono, in ogni caso, superare il tetto di sei mesi. Per poter godere del congedo parentale devono essere state versate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti. Non è, invece, previsto alcun requisito contributivo nel caso di fruizione del congedo parentale durante il primo anno di vita del bambino. In questo caso, i congedi parentali spettano a chi ha diritto all'indennità di maternità o di paternità. La misura dell'indennità corrisponde, nel primo caso, al 30% del reddito da lavoro relativo alla contribuzione		La misura è prevista anche a favore del padre lavoratore autonomo. Trova applicazione anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo.
----------------	--	--	--	---



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		versata mentre, nel secondo, al 30% dell'indennità di paternità o di maternità.		
Malattie gravi Art. 8, co. 10, Legge n. 81/2017		I periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o per gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Trova applicazione ai lavoratori iscritti alla gestione separata. L'indennità per la degenza ospedaliera è maggiore (doppia) rispetto a quella prevista per le malattie. Maggiore è anche il numero dei giorni indennizzabili (180 gg anziché 61 gg).
Indennità di maternità Art. 13, Legge n. 81/2017	Le collaboratrici e le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata avevano già diritto a un'indennità di maternità per i due mesi precedenti ed i tre mesi successivi la data del parto a fronte dell'accredito di almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due antecedenti il	E' ora, invece, possibile fruire dell'indennità anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma continui a svolgere la propria attività lavorativa.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Trova applicazione alle collaboratrici ed alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata. L'indennità spetta per cinque mesi complessivi anche in caso di adozione o di affidamento. L'indennità è fissata in misura corrispondente all'80% del reddito prodotto nei dodici mesi precedenti l'astensione per maternità, diviso per 365 giorni.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

	<p>parto. L'indennità era riconosciuta a fronte della presentazione di un'attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla collaboratrice e dal committente.</p>			
<p>Sospensione del rapporto di lavoro</p> <p>Art. 14, co. 1, Legge n. 81/2017</p>		<p>Gli eventi di gravidanza, malattia ed infortunio non comportano l'estinzione del rapporto di collaborazione, la cui esecuzione, su esplicita richiesta del lavoratore, viene sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. E' fatta salva la possibile estinzione del rapporto per il venir meno dell'interesse del committente.</p>	<p>La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.</p>	<p>Le disposizioni trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori autonomi che prestino la propria attività in via continuativa per il committente.</p>
<p>Sostituzione della lavoratrice autonoma in maternità</p> <p>Art. 14, co. 2, Legge n.</p>	<p>Al datore di lavoro è data la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma con personale a tempo</p>	<p>Accanto a tale possibilità, previo consenso del committente, è, ora, previsto che, in caso di maternità, la</p>	<p>La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.</p>	



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

81/2017	determinato o temporaneo.	lavoratrice autonoma possa essere sostituita da altri lavoratori autonomi che godano della sua fiducia e siano in possesso dei requisiti professionali richiesti, ovvero dai soci. Per tale evenienza, è possibile prevedere forme di compresenza della lavoratrice e del sostituto.		
Sospensione del versamento dei contributi Art. 14, co. 3, Legge n. 81/2017		In caso di malattia o infortunio che impedisca l'attività lavorativa per oltre 60 giorni, è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni.	La disposizione è in vigore dal 14 giugno 2017.	Decorso il periodo di malattia o di infortunio che impedisca l'attività lavorativa, il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione. Per agevolare il lavoratore, la restituzione può avvenire in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi per i quali il versamento era stato sospeso.
Atti pubblici – Delega Art. 5, Legge n. 81/2017 Art. 16, Legge n. 81/2017		E' previsto che il Governo possa delegare la produzione di atti pubblici ai professionisti iscritti ad albi e collegi e ciò al	La delega dovrà essere attuata, attraverso l'adozione di uno o più D.Lgs. da parte dal Governo nei prossimi 12	La produzione di atti pubblici potrà essere delegata solo a professionisti iscritti ad ordini e collegi.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>fine di semplificare l'attività delle amministrazioni e di ridurre le tempistiche.</p> <p>In particolare, dovranno essere individuati gli atti pubblici di cui sarà delegata la produzione.</p> <p>Tale attribuzione di funzioni dovrà, inoltre, garantire la tutela dei dati personali, nonché la terzietà del professionista, che non potrà trovarsi in condizioni di conflitto di interessi.</p>	<p>mesi.</p> <p>Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà rispettare i criteri indicati dalla Legge n. 81/2017.</p> <p>E', inoltre, prevista la possibilità di adottare, entro ulteriori 12 mesi, interventi correttivi ove necessario.</p>	
<p>Sicurezza e protezione sociale degli iscritti ad ordini e collegi – Delega</p> <p>Art. 6, co. 1, Legge n. 81/2017 Art. 16, Legge n. 81/2017</p>		<p>La delega prevede la possibilità per il Governo di abilitare gli enti di previdenza, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione.</p>	<p>La delega dovrà essere attuata, attraverso l'adozione di uno o più D.Lgs. da parte dal Governo nei prossimi 12 mesi.</p> <p>Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà rispettare i criteri indicati dalla Legge n. 81/2017.</p> <p>E', inoltre, prevista la possibilità di adottare, entro</p>	<p>La delega è rivolta ai professionisti iscritti a ordini o collegi ed ai relativi enti di previdenza di diritto privato.</p>



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		Le misure dovranno essere rivolte, in particolare, agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.	ulteriori 12 mesi, interventi correttivi ove necessario.	
Maternità e malattia - Delega Art. 6, co. 2, Legge n. 81/2017 Art. 16, Legge n. 81/2017		In primo luogo, la delega prevede un ampliamento delle prestazioni di maternità. Nello specifico, alla luce della delega, dovrà essere prevista una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta. Dovranno, inoltre, essere introdotti minimali e massimali per le prestazioni. La delega prevede, inoltre, un ampliamento delle prestazioni	La delega dovrà essere attuata, attraverso l'adozione di uno o più D.Lgs. da parte dal Governo nei prossimi 12 mesi. Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà rispettare i criteri indicati dalla Legge n. 81/2017. E', inoltre, prevista la possibilità di adottare, entro ulteriori 12 mesi, interventi correttivi ove necessario.	La delega è rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata ed, in particolare, ai soggetti che non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali e siano tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva. Al fine di garantire tali prestazioni potrà essere previsto un aumento dell'aliquota aggiuntiva, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare l'invarianza di oneri a carico della finanza pubblica.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		di malattia, modificandone i requisiti, incrementando la platea dei beneficiari ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni (c.d. carenza).		
Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori negli studi professionali – Delega Art. 11, Legge n. 81/2017 Art. 16, Legge n. 81/2017		La delega prevede il riassetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza negli studi professionali. In particolare, la delega prevede: - l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione, ed anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;	La delega dovrà essere attuata, attraverso l'adozione di uno o più D.Lgs. da parte dal Governo nei prossimi 12 mesi. Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà rispettare i criteri indicati dalla Legge n. 81/2017. E', inoltre, prevista la possibilità di adottare, entro ulteriori 12 mesi, interventi correttivi ove necessario.	Soggetti destinatari delle previsioni sono gli studi professionali.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<ul style="list-style-type: none">- la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione specifiche per gli studi professionali;- la semplificazione degli adempimenti meramente formali anche per il tramite dell'unificazione della documentazione;- la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.		
Tavolo tecnico di confronto permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Art. 17, Legge n. 81/2017		Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero stesso, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dalle	Non è previsto un termine perentorio entro il quale dovrà essere costituito il tavolo.	Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.



PROFESSIONI

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465

professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

		<p>associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Il tavolo avrà il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di lavoro autonomo con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai modelli previdenziali;- ai modelli di welfare;- alla formazione professionale.		
--	--	--	--	--